

T.A.R. Veneto

Ricorso

per Longo Mariachiara nata in Catania il 12.10.1994 residente in Giarre in Via delle Rose n.73 C.F. LNGMCH94R52C351J, rappresentata e difesa per procura dall'avv. Giuseppe Dimitri Longo, domiciliata per elezione in Giarre Via A. Moro n.40; fax 0959700431; PEC giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it.; contro il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro p.t., c.f. 80255230585; e nei confronti di Cattai Sandra, parte controinteressata.

in impugnativa e per la riforma, previa sospensione,

quale atto principale, il d.d. n.8560 del 25.8.2022 e il correlato elenco di docenti avviati dall'Uff. Scol. di Treviso, dalle gps di I fascia per il sostegno alla procedura straordinaria per i passaggi di ruolo, nel cui novero non si ricomprende la ricorrente; nonchè la conseguente mancata ammissione alla procedura di convocazione per il conferimento di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato, indetta ex art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito dalla legge 25.2.2022 n.15, e art.12 O.M. 6.5.2022 n.112, attuata dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022, con efficacia giuridica *ex tunc* dal suo inserimento nelle sudette GPS per il sostegno; quali atti presupposti; le GPS di Treviso per il personale docente di sostegno per il biennio 2022/23 e 2023/24, pubblicate con d.d. prot. n.8890 dell'1.9.2022, di correzione e rettifica delle medesime pubblicate con d.d. prot. n.8433 del 24.8.2022, *in parte qua* nella graduatoria per sostegno è pure inserita in I fascia, ma con riserva; nonché il d.d. n.6370 dell'8.8.2022 in cui si include con riserva nelle gps di Treviso, classe di concorso ADSS Sostegno I Fascia con motivazione: L'aspirante non può sciogliere la riserva relativa al titolo di accesso conseguito presso l'Università degli Studi P.Andrei di Iasi in Romania come stabilito dall'art.7 lett.e dell'o.m. 112/2022;

ogni altro atto antecedente, conseguente o connesso ad atti e procedura impugnati; e per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di garantire la posizione soggettiva della ricorrente assicurando, pur *sub condicione* del riconoscimento del titolo da parte del ministero, ogni iter procedimentale, compreso quello finalizzato all'immissione in ruolo; e di conseguenza inserirla nella procedura di assegnazione ai contratti a tempo indeterminato, indetta ai sensi dell'art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito dalla L.25.2.2022 n.15, e dell'art.12 dell'O.M. 6.5.2022 n. 112, attuata dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022, con efficacia giuridica condizionata *ex tunc* a rimontare dal suo inserimento nelle sudette GPS di sostegno.

### Fatto e Diritto

Come la rivisitazione della fattispecie posta al vaglio giudiziale varrà ad acclarare, la decente ha ragione di dolersi del grave e illegittimo nocumento arrecatole dal ministero col mancato inserimento con riserva ai passaggi di ruolo per il sostegno. In sintonia ai principi già espresso dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 4036/2022 e confermati dal Consiglio di Stato con la pronuncia n.4491 del 14.9.2022, di rigetto dell'appello del ministero, l'Ill. mo oggi TAR adito vorrà del pari renderle giustizia! L'art.7 co.4 lett.e) dell'O.M. Istruzione 6.5.2022 n.112, bando per le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto, consentiva la prerogativa di inserimento in graduatoria con riserva, a quanti avessero a conseguire titoli di specializzazione sul sostegno presso atenei del sistema universitario nazionale, pur dopo il termine ultimo del 31 maggio, purchè entro il 20 luglio; prerogativa invece non riconosciuta a quanti avessero a conseguirli all'estero, soggetti al termine di scadenza del 31 maggio, imponendosi loro pure il deposito dei titoli a corredo della domanda, essendo invece sufficiente una mera autodichiarazione per i titoli italiani. Di conseguenza, il primo novero di docenti poteva avere accesso alla procedura

per passaggi di ruolo, indetta dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022 a mente dell'art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito dalla legge 25.2.2022 n.15, e art.12 O.M. 6.5.2022 n.112; il secondo novero, in cui è compresa la ricorrente, no! Così determinando l'ingiustificata e illegittima disparità di trattamento tra docenti. La docente ha così impugnato il bando, oltre che per altri motivi per cui il ministero ha però provveduto correttamente *sua sponte*, nelle parti in cui si consentiva a quanti fossero in fase di acquisizione del titolo d'accesso per la classe di concorso per il sostegno, presso atenei italiani, di presentare la domanda ed essere inseriti in graduatoria in I fascia con riserva, con mera indicazione dell'ateneo di frequenza; e si prevedeva il successivo scioglimento della riserva e l'inserimento pieno in I fascia per quanti avessero conseguito la specializzazione entro la data del 20 luglio; con accessibilità dirette alle indicende procedure per il passaggio di ruolo; e invece non si prevedeva l'inserimento in I fascia, con riserva di riconoscimento dei titoli, a chi conseguisse il titolo d'accesso al sostegno presso atenei esteri entro il 20 luglio, con facoltà di dichiararlo in domanda con autocertificazione, come per i titoli italiani, senza doverlo produrre contestualmente a essa, a pena d'esclusione; cons ciò precludendosi l'accesso alla sudetta procedura per i passaggi di ruolo, pur *sub condicione* dell'esito di riconoscimento del titolo professionale per il sostegno acquisito presso atenei stranieri, come previsto dalla norma, da parte del ministero. Ricorso e motivi aggiunti all'iter successivo, pendono al TAR Roma al r.g.7953/22. Avendo così partecipato alla procedura d'ammissione alle gps I fascia di Treviso, con d.d. dell'Uff. Scol. Terr. di Treviso n.8433 del 24.8.2022 venivano pubblicate le graduatorie docenti per posto comune e sostegno per il biennio 2022/2024 e 2024, corrette e ripubblicate con d.d. n.8890 dell'1.9.2022, in cui essa era correttamente inserita a pieno titolo in I fascia per le classi di concorso curriculari in cui è abilitata;

invece per quanto attiene l'insegnamento per sostegno ADSS, ammessa con riserva; ciò poichè col d.d.n.6370 dell'8.8.2022 era stata inclusa con riserva in gps per la classe di concorso ADSS Sostegno I fascia, con motivazione: L'aspirante non può sciogliere la riserva relativa al titolo di accesso conseguito presso l'Università degli Studi P.Andrei di Iasi in Romania come stabilito dall'art.7 lett.e dell'o.m. 112.2022. Così l'efficacia prodromica, se pur *sub condicione*, di tale riserva, veniva vanificata! Infatti per effetto di tale provvedimento, congelata la sua posizione nelle gps ADSS per sostegno, essa non ha potuto partecipare alla procedura di assegnazione dei contratti a tempo indeterminato, indetta ai sensi dell'art.5 ter del d.l. 30.12.2021 n.228 convertito dalla legge 25.2.2022 n.15, e dell'art.12 dell'O.M. 6.5.2022 n. 112, disposta ed attuata dal Ministero dell'Istruzione col D.M. n.28597 del 29.7.2022, e non potendo godere degli effetti, pur prodromici e condizionati, di tale inserimento, fino allo scioglimento della riserva, non ha potuto accedere all'immissione in ruolo. Infatti, col d.d. n.8560 del 25.8.2022 e l'allegato elenco, l'uff. scol. di Treviso, ha individuato dalle gps I fascia per il sostegno e avviato alla procedura per i passaggi di ruolo, i soli docenti senza riserva, nel cui novero non si ricomprende la ricorrente. Ciò malgrado il T.A.R. Lazio, proprio per i docenti che avessero a conseguire titolo professionale per l'insegnamento di sostegno presso atenei esteri, con l'ordinanza n.4036 del 23.6.2022 ha stabilito che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione a graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso; e dunque deve esplicitare di regola gli effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate alla immissione in ruolo! E la pronuncia del TAR è confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n.4491 del 14.9.2022, di rigetto dell'appello del ministero e riaffermazione di tali principi! In sua attuazione, col d.d. di Treviso n.8806 del 31.8.2022, la docente Pede, pur

essa riservata, è già stata ammessa a tale procedura, in ossequio ai *dicta* resi da TAR e Consiglio di Stato, di cui si chiede per equità voler estendere *ratio*, principi ed effetti pure all'odierna ricorrente, che non ha prestato acquiescenza all'O.M. n.512 /2022, avendola anch'essa del pari impugnata, come detto, al T.A.R. Lazio. Ciò poichè la sua legittima prerogativa a convocazione da gps I fascia per sostegno, per la stipula di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato, per i passaggi di ruolo ex D.M. n.28597 del 29.7.2022, se pur condizionata all'esito di riconoscimento del titolo da parte del ministero, è stata illegittimamente disattesa!

- I concorrenti vizi di illegittimità inficianti la procedura *in partis quibus*.

Posto che l'O.M. n.512 è già stata impugnata con ricorso pendente al TAR Lazio; il d.d.n.8560 del 25.8.2022 e il correlato elenco di docenti individuati dalle gps di I fascia per il sostegno ed avviati dall'Uff. Scol. di Treviso, alla procedura straordinaria per i passaggi di ruolo, *in parte qua* non si ricomprende la ricorrente; nonchè la conseguente non ammissione alla procedura di conferimento di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato, ex art.5 ter del d.l. 30.12.2021 n.228 convertito dalla L.25.2.2022 n.15, e art.12 o.m. 6.5.2022 n.112, attuati dal Ministero col d.m. 29.7.2022 n.28597 per i passaggi di ruolo in sostegno e il decreto dirigenziale e la correlata efficacia della riserva in gps, atti presupposti, sono illegittimi e vanno censurati in punto di diritto, per i seguenti e concorrenti

### M o t i v i

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE; violazione dell'art. 45 TFUE e correlata violazione del principio della libertà di stabilimento.

Violazione e falsa applicazione degli articoli nn.3, 55 e 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione art.5 ter d.l.30.12.2021 n.228 convertito in legge

125.2.2022 n.15, e art.12 o.m. 6.5.2022 n.112, attuati col D.M. 29.7.2022 n.28597,

Violazione e falsa applicazione principi normativi di giusto procedimento; eccesso di potere per errore presupposti in fatto e diritto; slealtà; contraddittorietà; sviamento.

*In primis*, il criterio preclusivo e discriminatorio tra docenti muniti di tali titoli viola la direttiva europea che fissa le regole con cui uno Stato membro (Stato membro ospitante), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, deve riconoscere, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (Stati membri d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione; per cui, l'effetto del riconoscimento di qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante ( così, Corte di Giustizia sez.VI 8.7.2021 in C-166/2020, che richiama la precedente giurisprudenza europea, nonché Corte di Giustizia, sez. II, 6.10.2015, in C-298/14). La disciplina europea è così elusa e violata, nella sua accezione ormai consolidata. A ciò si coniugano altri e concorrenti motivi d'illegittimità di tale discriminazione, che si riverberano *de plano* negli atti e nella procedura impugnati con l'odierno ricorso. *In primis* la violazione del combinato disposto di principi del dettato costituzionale; in relazione all'art.3 Cost., per la disparità di trattamento riservata a quanti abbiano a conseguire il titolo professionale per il sostegno presso atenei esteri, rispetto a quelli che lo avessero conseguito, e persino ancora da conseguire alla scadenza del bando, presso atenei italiani, e per ciò solo favoriti rispetto ai primi; in relazione all'art.51 co.1 e ancora all'art.3, per il discriminare di disuguaglianza che si determina

tra concorrenti in ambito nazionale, in quanto, pur essendo identici e comuni a tutti i presupposti della procedura concorsuale e i criteri di selezione e graduazione, si discrimina l'accesso ad alcuni concorrenti solo in ragione d'una circostanza di mero fatto e cioè la nazionalità dell'ateneo presso cui si consegua il titolo stesso; anche in relazione all'art.97, perchè tale dinamica non concorre e anzi osta al buon andamento della P.A., ove non consente, ma anzi preclude, l'accesso ai candidati altrettanto meritevoli e provvisti di pari competenze per l'insegnamento di altri; vieppiù se come la ricorrente, già abilitata all'insegnamento per le classi curriculari. Con che si configura eccesso di potere per errore dei presupposti in fatto e diritto, per il richiamo alla disciplina europea sulla base di presupposti ad essa incongrui, in quanto attuata con dei criteri preclusivi discriminatori che invece la disattendono; altresì per contraddittorietà, essendosi prima espressi tali presupposti, poi abiurati; ancora; eccesso di potere per slealtà e ingiustizia manifesta di procedura che, in apparenza preordinata a corretta e puntuale selezione dei docenti, si rivela per essi discriminatoria, precludendo ad alcuni, di poter competere con tutti gli altri concorrenti provvisti dello stesso titolo professionale per il sostegno, in ragione alle proprie capacità e competenze professionali e sulla base di valutazioni da vagliare e utilizzare unitariamente, e invece soggetti alla sudetta disparità d'accesso; per sviamento, per l'oggettivo, effettivo perseguimento di fini ben diversi da quelli formalmente presupposti e decantati, di ampliare il novero dei docenti di sostegno, ma in realtà volti a preferire quelli con i titoli nazionali a quelli con i titoli esteri! E tale la casistica è già stata vagliata proprio in questi termini dal Consiglio di Stato! Ma v'è di più!

L'illegittima violazione delle prerogative della concorrente inserita in graduatoria con riserva, di poter beneficiare di tutti gli effetti di tale inserimento, se pur *sub condizione* del successivo riconoscimento del titolo da parte dell'amministrazione,

è già stata censurata e rimossa in sede di tutela urgente di *Prime Cure* dal T.A.R. Lazio con ordinanza n.4036 del 23.7.2022, in cui ponendosi nell'alveo già tracciato da pronuncia dello stesso T.A.R. n.3400/2019, recependo le censure all'ordinanza ministeriale 6.5.2022 n.512 in toto analoghe alle odierne, e a quelle già mosse dalla Longo in analogo ricorso in impugnativa dell'ordinanza ministeriale si afferma che “ *La ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo; - l'ordinanza n.112 del 2022 nella parte in cui dispone che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati ”.*

Opinando solo per un istante e *per absurdo a contrario*, ove al novero dei docenti con riserva non fossero assicurati gli effetti prodromici da questa promananti, fra cui quello di essere inseriti negli elenchi di ammissione, se pur condizionata al riconoscimento del titolo dal ministero, alla procedura per il passaggio di ruolo... la riserva stessa non avrebbe alcuna utilità e ragion d'essere... e con essa la sua stessa previsione, nei termini invero contraddittori, nell'ordinanza ministeriale!

Ed in attuazione di tale pronuncia, la docente Pede è stata reinserita dall'ufficio scolastico di Treviso alla procedura speciale per i passaggi “ ruolo” nel sostegno.

Atteso che a evitare eventuali implicazioni di acquiescenza, l'odierna ricorrente ha del pari impugnato allo stesso T.A.R. di Roma, con giudizio pendente in attesa di



fissazione dell'udienza, la suddetta ordinanza ministeriale, quale atto presupposto della procedura e dei provvedimenti oggi posti al vaglio di questo Ill.mo TAR; si auspica che in attuazione degli stessi principi sanciti per la docente Pede, anch'essa sia ammessa *sub condicione* alla procedura straordinaria per il *ruolo* per il sostegno. Ciò soprattutto perché la procedura straordinaria per passaggi di ruolo nel sostegno è stata adottata dal ministero ex art.5 ter del d.l. 30.12.2021 n.228 convertito dalla l.25.2.2022 n.15, per le graduatorie per anno l'scolastico trascorso e quello in corso, entro i cui ambiti temporali prima dell'a.s. 2022/23, doversi attuare...ora o mai più! E in ordinanza n.4491, il Consiglio di Stato ne ha già ravvisato le ragioni d'urgenza!

- Le esigenze cautelari sottese all'odierna evocazione giudiziale d'urgenza.

La rivisitazione dei motivi di gravame è valsa a acclarare ben più che il mero *fumus boni iuris*, quanto la fondatezza stessa del ricorso. Del pari si configura quel *periculum in mora* che giustifica la contestuale invocazione d'una tutela cautelare. In difetto, infatti, d'una pronuncia sospensiva degli atti della procedura impugnati, ed ordinatoria nei riguardi dell'amministrazione, dell'inserimento, interinale e *sub condicione* del riconoscimento del titolo professionale straniero, della ricorrente, alle procedure per il passaggio di ruolo, con contemplazione nell'apposito elenco, ex D.M. n.28597 del 29.8.2022, come già disposto dal TAR per altra concorrente; con l'attivazione e l'espletamento della procedura e il conferimento degli incarichi a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato già dal corrente a.s., l'auspicata statuizione d'accoglimento del ricorso in tempi ordinari, senza la tutela cautelare, in sostanza non garantirebbe, ma anzi di fatto eluderebbe quella giustizia sostanziale, unica a poter assicurare "il bene della vita" primariamente perorato in sede giudiziale e non risarcibile per equivalente o *alienis modis*, come peraltro già sancito per altre procedure concorsuali (così Ord. Pres., Cons. Stato n.3210/2016).

In difetto, infatti, di un dispositivo, sia pur interinale e provvisorio, di tenore integrativo alla procedura *de qua*, questa nel frattempo approderebbe al suo esito, con l'assunzione del novero dei docenti con titolo italiano, e la loro occupazione dei posti, a preferenza della ricorrente, se pur provvisti di punteggio a essa inferiori. Di tal che si renderebbe, se non impossibile, di certo scarsamente praticabile, dover riattingere dalle graduatorie e provvedere *ex novo* ai conferimenti degli incarichi, in virtù del corretto reinserimento, secondo l'esatta graduazione dei docenti, se del caso con avvicendamento delle sedi già ad alcuni assegnate, secondo il corretto ordine di precedenza e di preferenza; con i correlati disagi per gli studenti coinvolti. Per non dir poi degli effetti a catena pure per gli anni seguenti, per l'indebita rendita di posizione da essi ingiustamente goduta e maturata nel corso dell'a.s.; si ché, invece di venir risanata la lacuna, lo iato con essi, andrebbe a dilatarsi. Da qui l'istanza di emissione di provvedimento cautelare, di tenore ordinatorio, del suo inserimento, se pur interinale e *sub condicione* del riconoscimento del titolo professionale straniero, alle procedure per il passaggio di ruolo, con contemplazione nell'apposito elenco, ex D.M. n.28597 del 29.87.2022.

Ciò pure perché. come già detto, tale prerogativa per i passaggi di ruolo per il sostegno dovrà esaurirsi entro l'a.s. in corso e nulla assicura che, proprio perché straordinaria, il ministero intenda adottarla ancora per il terzo anno consecutivo.

Una beffa irreparabile per la ricorrente che ne rimarrebbe definitivamente fuori... con buona pace per una riserva, non solo del tutto inutile, ma persino irridente...

- Il *petitum* perorato in giudizio con le ineludibili conclusioni.

Per quanto rivisitato, argomentato e dedotto, in punto di fatto e di diritto, l'odierna ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

## C O N C L U S I O N I

Voglia il T.A.R. adito, *adversis reiectis*, ritenere e dichiarare fondato in ogni parte e motivo il ricorso in impugnativa, e deliberati i motivi d'urgenza addotti;

in sede cautelare e d'urgenza:

sospendere d'efficacia gli atti e la procedura *de quibus* nelle parti gravate, con una pronuncia ordinatoria in via interinale, di ammissione della ricorrente, alla procedura per il passaggio di ruolo ex D.M. n.28597 del 29.7.2022, con efficacia *ex tunc* e condizionata del riconoscimento da parte del ministero, del titolo professionale per sostegno conseguito presso ateneo in paese dell'U.E;

indi e nel merito:

ritenuto e dichiarato fondato, accogliere l'odierno ricorso e dichiarare illegittimi, quali atti presupposti: le GPS di Treviso per i docenti di sostegno per il biennio 2022/23 e 2023/24, pubblicate con d.d. prot. n.8890 dell'1.9.2022, a correzione e rettifica delle precedenti graduatorie pubblicate con d.d. prot. n.8433 del 24.8.2022, *in partis qubus* la ricorrente vi è stata inserita in I fascia con apposizione di riserva, e il d.d. n.6370 dell'8.8.2022 in cui viene inclusa con riserva nelle GPS di Treviso, classe di concorso ADSS Sostegno I Fascia con motivazione: L'aspirante non può sciogliere la riserva relativa al titolo di accesso conseguito presso l'Università degli Studi P.Andrei di Iasi in Romania come stabilito dall'art.7 lett.e dell'o.m. 112.2022; quale atto principale: il d.d. n.8560 del 25.8.2022 e il correlato elenco di docenti delle gps di I fascia per il sostegno, avviati dall'Uff. Scol. di Treviso alla procedura straordinaria per i passaggi di ruolo, nel cui novero non si ricomprende la ricorrente; nonchè la conseguente sua mancata ammissione a procedura di convocazione per conferimento di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato indetta ex art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito dalla legge 25.2.2022 n.15, e art.12 O.M. 6.5.2022 n.112, attuata dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022,

con efficacia giuridica *ex tunc* dal suo inserimento nelle sudette GPS per il sostegno; e per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di garantire la sua posizione soggettiva assicurandole, *sub condicione* del successivo riconoscimento del titolo da parte del ministero, l'iter procedimentale, finalizzato a tale immissione in ruolo; ordinandone per l'effetto l'ammissione condizionata alla procedura propedeutica a contratti a tempo indeterminato, in espletamento dall'Ufficio Scol. Prov. di Treviso; e per l'emissione di ogni atto, a ciò preordinato, propedeutico o consequenziale.

Vittoria di spese e compensi.

Allegati atti regolamentari e attuativi del ministero e precedenti giurisprudenziali. Poichè la notifica per pubblici proclami in G.U., peraltro assai onerosa, non appare comunque idonea, non potendo "ragionevolmente invocarsi onere di diligenza dei potenziali convenuti di prenderne visione"; essendo i siti istituzionali di ministero e uffici scolastici costantemente seguiti dai docenti, come i principali mezzi di comunicazione ufficiale e pubblicazione dei provvedimenti ed ormai consolidata l'adozione da parte dei T.A.R. di detta modalità di notifica come la più idonea al raggiungimento dello scopo, ove si dovesse comunque disporre integrazione del contraddittorio, si chiede essere autorizzati alla notifica ad essi con pubblicazione di ricorso sul sito del Ministero o dell'Uff. Scol. Reg. Veneto o Uff. Prov. di Treviso. *Salvis Iuribus*.

Valore fiscale € 5.000.

Il sottoscritto Avv. Longo Giuseppe Dimitri dichiara e art.9 co.5 L. n.48/99, e art.9 co.1 bis DPR 30.54.2002 n.115 e art. 37 d.l. n.8/2011 convertito in L. n.111, che il ricorso è soggetto a pagamento di C.U. dimidiato ad avendo oggetto controversia di lavoro-pubblico impiego.

Catania-Venezia 4.10.2022

Avv. Giuseppe Dimitri Longo